

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4124

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NANNINI, MARTINI MARIA ELETTA, RADI, ALESSANDRINI, ISGRÒ, ALBA, BERSANI, BIASUTTI, BELOTTI, DALL'ARMELLINA, BIANCHI FORTUNATO, CANESTRARI, GHIO, FRANZO, IMPERIALE, PATRINI, BORRA, PICCINELLI, CERUTI, FABBRI FRANCESCO, DEGAN, DE MEO, DEL CASTILLO, GERBINO, BOLOGNA, ROMANATO, RINALDI, RIPAMONTI, FUSARO, CAVALLARO**

*Presentata il 31 maggio 1967*

### Assicurazione dei minimi di trattamento economico normativo in favore del personale dipendente da studi professionali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che presentiamo tende a dare ad una categoria di prestatori d'opera il giusto riconoscimento di una preziosa collaborazione svolta alle dipendenze ed in favore dei liberi professionisti.

Detto riconoscimento si esprime praticamente nella esigenza di creare una garanzia nei trattamenti economico-retributivi tenuto conto della constatata impossibilità, fino ad oggi, di conseguire in via contrattuale un regolare assetto della condizione di impiego a carattere collettivo.

Va infatti rilevato, a tale proposito, che i sindacati dei lavoratori si sono trovati, in tutti questi anni, nella pratica impossibilità di esercitare un ruolo fattivo di rappresentanza di questa categoria, dal momento che è mancato un valido interlocutore dei liberi professionisti e più precisamente degli studi professionali di vario genere esistenti nel nostro Paese.

Questa scarsa capacità contrattuale, derivante da quanto sopra detto, è ancora più aggravata dalla condizione di impossibilità da parte dei molteplici ordini professionali di as-

sumere questo tipo di rappresentanza sindacale agli effetti di una negoziazione con le organizzazioni sindacali dei prestatori di opera.

In questo settore si ha, dunque, una grave carenza contrattuale, che oltre tutto non ha permesso alla categoria dei lavoratori di seguire la dinamica sindacale registratasi per le altre categorie, lasciando ad un tipo di condizione di fatto, determinata dalla volontà unilaterale del datore di lavoro, la fissazione dei minimi retributivi e delle condizioni normative che per lo più afferiscono le ordinarie e generiche norme legislative esistenti in materia di rapporti di lavoro.

Di qui la necessità che il Parlamento, come già in altri casi analoghi, intervenga a sanare questo stato di cose mediante un appropriato strumento legislativo, che garantisca anche a questa categoria di dipendenti da studi professionali condizioni minime di impiego, in termini retributivi e normativi, che siano più confacenti alle esigenze dei lavoratori ed alla importanza delle funzioni intellettuali e tecniche che essi svolgono nell'ambito degli studi e gabinetti professionali.

Data l'opportunità da parte del Parlamento di stabilire *ad hoc* particolari condizioni e norme regolanti detti rapporti di lavoro, appare evidente la necessità di un ricorso al collegamento per « analogia » ad altra regolamentazione esistente.

Nelle condizioni di impiego previste dai sistemi contrattuali vigenti riteniamo di aver individuato nel settore delle aziende e uffici commerciali, lo strumento più adatto ad essere esteso alla categoria in parola, anche in considerazione del fatto che agli effetti assicurativi e previdenziali essa è già inquadrata nelle gestioni del settore commercio.

Riteniamo detta estensione non solo idonea e legittima da ogni punto di vista, ma anche e soprattutto conforme allo spirito ed alla lettera dei principi costituzionali in materia di garanzia di condizioni di lavoro.

Pertanto raccomandiamo l'approvazione della nostra proposta di legge, che non può non essere considerata giusta ed equa, e la cui approvazione costituirà indubbiamente un responsabile atto di giustizia sociale sia a favore di una benemerita categoria di lavoratori, sia per la normalizzazione di un così importante settore di attività.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

In favore del personale di ambo i sessi dipendente da studi professionali, compresi gli studi notarili e gabinetti tecnici-scientifici oltrechè i laboratori annessi a detti studi, sono estesi per quanto applicabili, i trattamenti normativi previsti dalle disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro per la disciplina del rapporto di lavoro delle aziende commerciali del 28 giugno 1958 e successive modificazioni.

### ART. 2.

Ai fini e per gli effetti dell'applicazione dei trattamenti normativi di cui al precedente articolo 1, il personale viene classificato in tre categorie impiegate così suddivise:

a) *1ª Categoria.* — Personale con funzioni di carattere direttivo, ivi compresi i collaboratori che svolgono in modo fisso e continuativo funzioni esclusivamente professionali. Categoria parificata al raggruppamento A/1 del Contratto nazionale aziende commerciali.

b) *2ª Categoria.* — Personale con mansioni di concetto e prevalentemente tali. Categoria parificata al raggruppamento B/1 del Contratto nazionale aziende commerciali.

c) *3ª Categoria.* — Personale con mansioni esclusivamente d'ordine. La categoria è parificata al raggruppamento C/1 del Contratto nazionale aziende commerciali.

Il personale fornito di laurea o di titolo equipollente non può essere comunque classificato in terza categoria, fermo restando che sono esclusi dalla sfera di applicazione delle presenti norme coloro che sono ammessi in qualità di praticanti presso gli studi di professionisti della stessa categoria professionale.

Il personale svolgente mansioni non impiegatizie ed ausiliarie viene classificato in una unica categoria, che viene parificata al raggruppamento *D/1* del Contratto nazionale aziende commerciali.

#### ART. 3.

Ferme restando le classificazioni di cui al precedente articolo 2 ed in relazione alle qualifiche di ogni dipendente, viene stabilito che i trattamenti economico-retributivi del personale non potranno essere inferiori a quelli fissati dalle tabelle salariali dei Contratti provinciali integrativi al Contratto nazionale citato nel precedente articolo 1.

#### ART. 4.

I minimi di retribuzione dovranno essere compresi delle quote dell'indennità di contingenza determinate dagli accordi nazionali per la scala mobile del settore commercio nelle misure in atto in ciascuna provincia per il personale maschile, che si intendono così ad ogni effetto trasferite nella retribuzione e con essa conglobate.

Per il personale femminile viene stabilito un trattamento economico uguale a quello del personale maschile della stessa categoria e di pari qualifica.

#### ART. 5.

I minimi di retribuzione saranno adeguati costantemente all'andamento del costo della vita secondo il suddetto sistema della scala mobile vigente nel settore del commercio.

Le variazioni del numero indice nazionale del costo della vita saranno automaticamente tradotte in variazioni dei minimi di retribuzione, secondo i riferimenti contenuti nelle norme della presente legge.

#### ART. 6.

Gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito ed ogni indennità e gratifica aventi carattere fisso e continuativo si aggiungono ai trattamenti economici di ogni dipendente costituendo parte integrante della retribuzione ad ogni effetto.

ART. 7.

Sono fatte salve e mantenute tutte le migliori condizioni in favore dei lavoratori dipendenti da studi professionali comunque determinate, da contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da contratti individuali in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.